

FONDAZIONE D³ 4HEALTH ACCESSO CIVICO

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La Fondazione, con riferimento all'accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. 33/2013, definisce:

- “accesso civico semplice” il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omissa la loro pubblicazione (art. 5, c. 1);
- “accesso civico generalizzato” il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5, c. 2).

Il Responsabile della Trasparenza della Fondazione D³ 4Health **Dott.ssa Lorena Nappa** ne controlla e assicura la regolare attuazione, pronunciandosi in ordine alle richieste.

Nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Legale rappresentante della Fondazione, il Presidente del Cda **Prof.ssa Maria Sabrina Sarto**, che assicura la pubblicazione e/o la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza della Fondazione.